

**VERBALE DI ACCORDO**  
**“Fondo di Solidarietà Quota 100”**

In data 20 novembre 2019,

tra

BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche “CARIGE”), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige (di seguito, anche “GRUPPO”)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo e gli Organismi Sindacali aziendali delle seguenti Organizzazioni Sindacali con l'intervento delle rispettive Segreterie Nazionali:

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB

Premessa

- Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge con la Legge 28 marzo 2019, n. 26) prevede espressamente (art. 22) la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterali di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano entro il 31 dicembre 2021 i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla c.d. “pensione quota 100” di cui al Decreto Legge stesso;
- In esito ad ampio e articolato confronto, sviluppatosi in conformità alle disposizioni recate dalle normative di riferimento, le Parti hanno condiviso di ricorrere a tale possibilità, con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

**Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che costituisce una normativa unitaria e inscindibile.

**Articolo 2**

Al personale che maturi il diritto a percepire la c.d. “pensione quota 100” con decorrenza successiva all'1/2/2020 ed intenda avvalersi della inerente facoltà, viene riconosciuta, nei limiti e con le modalità previste dal presente Verbale di Accordo, la possibilità di accedere, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito” di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modificazioni (di seguito, “Fondo di Solidarietà”).

**Articolo 3**

Quanto previsto dall'art. 2 che precede troverà attuazione mediante attivazione di una finestra di accesso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà”, riservata esclusivamente ai dipendenti che raggiungono i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla c.d. “pensione quota 100” ai sensi delle inerenti previsioni di riferimento.

La finestra in argomento avrà decorrenza dall'1/2/2020, con cessazione dal servizio del personale interessato in data 31/1/2020 (ultimo giorno di servizio).

Le inerenti domande dovranno essere avanzate entro il 31/12/2019 mediante presentazione dell'allegato modulo (allegato A), debitamente compilato.

#### **Articolo 4**

Tenuto contestualmente conto della platea dei potenziali interessati e della disponibilità aziendale ad effettuare assunzioni finalizzate al conseguimento dell'obiettivo indicato in premessa, la Banca accoglierà fino a 70 domande di accesso al Fondo di Solidarietà, tenendo conto dei criteri di priorità indicati all'articolo 6 che segue, e correlativamente - ai sensi di quanto disposto dal citato art. 22, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge con la Legge 28 marzo 2019, n. 26) - verrà effettuato un pari numero di assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenze modulate, fino al primo semestre 2022, di norma dopo 3 mesi, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di uscita dal Fondo di Solidarietà delle/dei lavoratrici/lavoratori cessate/i dal servizio in applicazione delle previsioni del presente Verbale di Accordo.

Il processo di selezione valorizzerà le candidature di risorse, in possesso di competenze e caratteristiche professionali in linea con i profili ricercati, che abbiano intrattenuto presso il Gruppo, con valutazione positiva, rapporti di *stage* sulla base di un contratto di durata non inferiore a 5 mesi.

Le Parti si incontreranno nel terzo trimestre 2022 al fine di procedere ad una verifica in merito alla complessiva applicazione del presente articolo.

#### **Articolo 5**

In caso di accoglimento della relativa domanda, alle/ai lavoratrici/lavoratori verranno erogate le prestazioni straordinarie secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal suddetto Decreto Interministeriale n. 83486/2014 e successive modificazioni. Conseguentemente, il valore dell'assegno straordinario e il periodo di relativa erogazione (nonché ogni altro aspetto di rilievo), saranno determinati con riferimento alla c.d. "pensione quota 100".

Alle lavoratrici/lavoratori in argomento verrà inoltre riconosciuto un incentivo economico lordo *una tantum*, sotto forma di importo onnicomprensivo, da erogarsi a titolo di incentivazione alla cessazione dal servizio, aggiuntiva al TFR, nelle misure di seguito indicate, assumendo a riferimento quale "periodo di anticipo" il periodo intercorrente tra la data maturazione del diritto alla percezione della c.d. "pensione quota 100" e la prima data a partire dalla quale l'interessato maturerebbe il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico in base alle disposizioni normative di riferimento, vigenti alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, qualora non esercitasse il diritto alla c.d. "pensione quota 100".

<b><i>Mesi periodo di anticipo</i></b>	<b><i>Entità incentivo in mensilità</i></b>
fino a 12 mesi	2
da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	6
da 24 mesi e 1 giorno a 36 mesi	8
da 36 mesi e 1 giorno a 48 mesi	9

da 48 mesi e 1 giorno a 56 mesi	11
da 56 mesi e 1 giorno	14

Fermo restando quanto precede, in riferimento alle lavoratrici/lavoratori a part-time che accedono alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà secondo le previsioni del presente Verbale di Accordo, la Banca accoglierà il ripristino del rapporto di lavoro a full-time per l'ultimo mese intero precedente la cessazione dal servizio.

Nei confronti di coloro che cesseranno dal rapporto di lavoro ai sensi delle previsioni del presente Verbale di Accordo è prevista l'integrale fruizione di ferie, ex festività, banca delle ore e recuperi di ogni altra natura, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione del rapporto stesso.

## **Articolo 6**

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del presente Verbale di Accordo saranno accolte in base al seguente ordine di priorità progressiva:

- a. lavoratrici/lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, siano portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 e abbiano comunicato tale situazione alla Banca – personale disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
- b. in via subordinata, personale che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, risulti assente dal servizio da almeno 6 mesi per malattia documentata, ovvero che comunque non presti servizio attivo per qualsiasi causale da almeno 6 mesi;
- c. in via ulteriormente subordinata, lavoratrici/lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, assistano con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla Legge n. 104/92 – il coniuge ovvero il convivente more uxorio, o un parente di primo grado con handicap in condizioni di gravità e abbiano comunicato tale situazione alla Banca;
- d. in via ulteriormente subordinata, maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
- e. in via ulteriormente subordinata, maggiore età anagrafica;
- f. in via residuale, ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso al Fondo di Solidarietà.

Entro il 15/1/2020, la Banca comunicherà ai lavoratrici/lavoratori interessati l'esito della domanda.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro avverranno con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso stesso, e saranno formalizzate mediante specifica intesa transattiva (di norma, davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del CCNL di settore) che definisca ogni profilo relativo all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione. Alla formalizzazione della suddetta intesa transattiva resta altresì subordinato il riconoscimento dei benefici correlati alle risoluzioni stesse, i quali troveranno applicazione nel pieno rispetto del complessivo quadro normativo e regolamentare, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.

Le/l lavoratrici/lavoratori interessate/i porranno in essere gli adempimenti amministrativi di loro competenza utili all'accoglimento della domanda e specificati nella comunicazione aziendale che verrà pubblicata sul tema.

### Dichiarazione della Banca

La Banca dichiara che intende astenersi dall'instaurare rapporti di lavoro e/o collaborazione con lavoratrici/lavoratori, che dovessero accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, nel periodo di erogazione dell'assegno straordinario da parte del Fondo stesso.

Con riferimento alle intese transattive previste dal presente Verbale di Accordo la Banca dichiara che si farà carico delle spese di viaggio sostenute dagli interessati e dei giustificativi di assenza.

## **Articolo 7**

Alle/Ai lavoratrici/lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in applicazione delle disposizioni del presente Verbale di Accordo saranno previsti i seguenti trattamenti accessori:

### **1. Assistenza Sanitaria Integrativa**

La copertura sanitaria integrativa aziendale viene mantenuta, con applicazione delle medesime condizioni riconosciute al personale in servizio, fino al 31 dicembre dell'anno in cui la/il singola/o lavoratrice/lavoratore interessata/o maturerebbe il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico in base alle disposizioni normative di riferimento vigenti alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo qualora non esercitasse il diritto alla c.d. "pensione quota 100".

### **2. Condizioni finanziarie e bancarie**

Fino alla data in cui la/il singola/o lavoratrice/lavoratore interessata/o maturerebbe il diritto alla percezione del trattamento pensionistico pubblico in base alle disposizioni normative di riferimento vigenti alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo qualora non esercitasse il diritto alla c.d. "pensione quota 100", alla/al lavoratrice/lavoratore stessa/o (nonché agli eventuali familiari aventi diritto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente):

- viene garantito il mantenimento, sui finanziamenti e sui rapporti in essere, delle condizioni tempo per tempo previste per il personale in servizio e/o per gli eventuali familiari aventi diritto;
- viene consentito l'accesso alle agevolazioni finanziarie e bancarie alle condizioni tempo per tempo previste per il personale in servizio e/o per gli eventuali familiari aventi diritto dalla normativa di riferimento.

L'estinzione di eventuali cessioni del quinto in essere al momento della cessazione dal servizio con accesso al Fondo di Solidarietà potrà essere effettuata mediante il ricorso alla concessione di prestiti personali di durata e di importo pari alla durata ed al debito residuo della cessione del quinto da estinguere, anche in deroga alle vigenti disposizioni aziendali di riferimento.

Per il periodo successivo a quello individuato al comma 1 del presente punto 2.:

- viene garantito il mantenimento, anche agli eventuali familiari, sui finanziamenti e sui rapporti in essere, delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento, secondo le previsioni tempo per tempo in atto;
- viene consentito l'accesso alle agevolazioni finanziarie e bancarie alle condizioni tempo per tempo previste per il personale in quiescenza e/o per gli eventuali familiari aventi diritto previste dalla normativa di riferimento.

#### Dichiarazione dell'Azienda

Con riferimento all'estinzione di eventuali cessioni del quinto in essere al momento della cessazione dal servizio con accesso al Fondo di Solidarietà, la Banca dichiara che sono in corso approfondimenti in ordine alla possibilità di adottare modalità alternative rispetto a quelle indicate nell'articolo 7 che precede, a parità di condizioni. La Banca informerà le OOSS in ordine agli inerenti esiti.

## **Articolo 8**

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà presentate in applicazione delle previsioni del presente Verbale di Accordo si intendono accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle domande stesse.

Qualora in qualsiasi momento successivo all'adesione dovessero intervenire modifiche alle normative che disciplinano tali requisiti, saranno effettuati appositi incontri tra le Parti per valutare la situazione determinatasi e concordare le opportune misure, anche correttive o modificative rispetto a quanto concordato nel presente Verbale di Accordo, alla luce altresì di quanto eventualmente definito anche in sede nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà da parte del Fondo stesso, la domanda presentata dalla/dal singola/o lavoratrice/lavoratore in base alle previsioni del presente Verbale di Accordo si intenderà nulla, e, quindi, come mai presentata.

Inoltre, qualora si verificassero situazioni in cui – a causa di modifiche normative introdotte nel periodo di percezione delle prestazioni straordinarie – il Fondo di Solidarietà non dovesse proseguire fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici l'erogazione delle prestazioni straordinarie stabilite dal D.M. n. 83486/2014 e successive modificazioni, e quindi a dipendenti cessati dal servizio in applicazione delle previsioni del presente Verbale di Accordo venissero a mancare sia le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sia il trattamento pensionistico pubblico, sia altre forme di sostegno a carico della finanza pubblica, l'Azienda si impegna a ricercare tutti i possibili interventi a tutela degli interessati. Resta fermo che, qualora – entro tre mesi a far data dalla segnalazione alla Banca della suddetta situazione – non fosse possibile il ricorso ad altra soluzione senza pregiudizio per gli interessati, gli inerenti oneri rimarrebbero a carico della Banca, nei limiti effettivi di tempo e di importo delle scoperture, anche contributive.

Durante il suddetto periodo di tre mesi, la Banca, su richiesta dell'interessato, valuterà positivamente la concessione di un finanziamento senza interessi che varrà come anticipazione del trattamento a carico della Banca di cui al comma che precede.

## **Articolo 9**

Entro il 10/1/2020, le Parti si incontreranno per constatare il numero di adesioni volontarie alla cessazione del rapporto di lavoro con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in applicazione delle previsioni del presente Verbale di Accordo. Nella circostanza, qualora dovesse emergere che è pervenuto un numero di domande superiore alla misura indicata all'articolo 4, comma 1, che precede, le Parti procederanno a una valutazione congiunta per adottare le soluzioni più opportune.

Il presente Verbale di Accordo troverà applicazione nel pieno rispetto del complessivo quadro normativo e regolamentare, ivi comprese le istruzioni delle Autorità di Vigilanza.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo (che parte Aziendale sottoporrà ai competenti organi), le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Verbale di Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e successive modificazioni e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.

**BANCA CARIGE S.p.A.**  
**(anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige)**

**FABI      FIRST/CISL      FISAC/CGIL      UILCA      UNISIN/FALCRI –  
SILCEA-SINFUB**